

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Calenzano il

Con la presente scrittura privata tra:

- **CGM Gruppo Servizi Srl Unipersonale con sede in Calenzano Via G. Bovio, 3 Cod.Fisc.e P.I 0679810484**

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

In primo luogo

- 1) **La CGM Gruppo Servizi Unipersonale Srl concede alla Società N°** le attrezzature della sopra citata macchina saranno menzionate nel documento di trasporto e avranno un costo specifico per ogni giorno noleggiato)
- 2) Il canone verrà corrisposto in contanti alla presentazione della fattura al suo rientro
- 3) Il canone viene determinato in, € giornaliero + I.V.A. tutti i giorni lavorativi escluso il sabato e domenica a partire dalla data del documento di trasporto (il canone pattuito è valido per un turno di lavoro giornaliero e un massimo di 200 ore mese eventuali ore in supero vi verranno fatturate € 20,00= + I.V.A. cad.
A cauzione € pari al 20 % di franchigia del valore del mezzo € + iva che verrà restituita a fine noleggio o verrà incassato in caso di furto o incendio.(SE ASSEGNO NON RICEVUTO VEDI CLAUSA N° 12/A)
- 3/a) **Il noleggio viene concesso per gg. () ogni eventuale proroga, dovrà essere concordata con CGM Gruppo Servizi srl e da loro confermato con autorizzazione scritta.**
- 4) Il noleggio verrà regolato dalle seguenti condizioni, concordate ed accettate tra le parti
 - A) Il noleggio deve intendersi "a freddo" e quindi con tutte le spese relative all'operatore ai carburanti e lubrificanti ai materiali di consumo e tutte le spese di manutenzione e ordinarie e straordinarie a carico del conduttore. Sono altresì a carico del locatario:
 - A/1 Le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabboccamento o la sostituzione degli olii, dell'acqua dell'impianto di raffreddamento, la pulizia e l'ingrassaggio della macchina, la pulizia e la sostituzione periodica dei filtri, la verifica della densità dell'etrolito ed il rabboccamento dell'acqua distillata nella batteria, ecc) ed i relativi materiali che dovranno essere del tipo prescritto dalle Case Costruttrici.
 - A/2 La manutenzione o sostituzione dei pneumatici.
 - A/3 La riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di difetti.
 - A/4 Le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.
- 5) La macchina sopra locata è e rimane di esclusiva proprietà della locatrice. Pertanto il locatario non potrà in alcun caso noleggiare ad altri l'attrezzatura suddetta, né darla in uso o custodia a terzi, né venderla, cederla costituirne in garanzia o comunque distrarla a qualsiasi titolo. Verificandosi uno dei casi specificati la locazione risulterà automaticamente annullata, pertanto la locatrice avrà il diritto di ritirare la macchina ovunque essa si trovi e senza formalità di procedura (dovendosi considerare fraudolento, e pertanto ricorrendo l'ipotesi dell'appropriazione indebita prevista dal Codice Penale qualsiasi atto di alienazione o di disposizione fatto durante la locazione. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il locatario si obbliga a: far presente immediatamente ai terzi, che esercitassero azioni di qualsiasi genere, che la macchina è di esclusiva proprietà della locatrice e darne immediata comunicazione alla locatrice.
pena la risoluzione immediata del contratto.
- 6) La Soc. conduttrice e a seguito espressa richiesta si obbliga a quanto segue:
 - il locatario s'impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza del buon padre di famiglia ed in modo conforme alle prescrizioni della CASA COSTRUTTRICE: la macchina sarà usata unicamente nel territorio previsto. Gli operatori che useranno la macchina dovranno essere tecnicamente preparati per l'uso della

medesima in conformità alle prescrizioni della CASA COSTRUTTRICE, muniti di idonea patente e assicurati a norma di Legge.

- 7) La macchina noleggiata potrà circolare in strada ad uso pubblico ed aree equiparate solo quando sia dotata di targa e carta di circolazione e solo nelle configurazioni previste dai documenti di omologazione e dal codice della strada.
- 8) In ogni caso la CGM Gruppo Servizi srl viene espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale e pertanto il locatario assumerà, dal momento del ritiro e fino alla riconsegna alla locatrice, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione, restando la locatrice espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità. Il locatario espressamente riconosce che per la durata di tutta la locazione a Lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti degli Enti preposti, dell'Ispettorato del Lavoro ecc. per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti, (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7/1/1956) che potesse essere accertata in relazione all'impiego della macchina oggetto della locazione. Poiché la macchina è e rimane, intestata alla Soc. locatrice, sarà cura del locatario in occasioni di eventuali visite degli Enti preposti di far risultare il nome del locatario come responsabile ai sensi di quanto precede. Il locatario assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, perimento totale o parziale del macchinario predetto qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore del macchinario locato, al momento della consegna è quello indicato dal locatario al punto 1).
- 9) **Il locatario si obbliga a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità civile danni a terzi per il massimale Minimo € 2.500.000,00 presso primaria compagnia e a consegnarla alla CGM Gruppo Servizi srl a sua richiesta.**
- 10) Al termine della locazione la macchina dovrà essere riconsegnata in buono stato di manutenzione salvo il normale deterioramento per l'uso.
In caso contrario, tutte le spese per il ripristino saranno a carico della Soc. Condittrice e saranno detratte dall'assegno rilasciato a cauzione.
- 11) Per eventuali controversie e contestazioni che dovessero sorgere in merito alla locazione, sarà competente Esclusivo il Tribunale di Prato.
- 12) L'inosservanza anche di una sola delle clausole contrattuali, così come il mancato pagamento anche di una sola Rata di locazione darà la facoltà a CGM Gruppo Servizi srl di risolvere di diritto questo contratto per clausola risolutiva espressa.
In tale caso si intenderanno acquisiti gli importi fino ad allora riscossi:
inoltre la CGM Gruppo Servizi SRL avrà diritto di pretendere quanto ancora dovute a titolo di canone fino alla materiale restituzione della macchina oltre agli interessi ed al risarcimento del danno.
- 13) **IL LOCATARIO DICHIARA CHE IL PERSONALE CHE CONDURRA' IL MEZZO NOLEGGIATO HA TENUTO UN CORSO PER OPERATORE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA (Patentino) E DI SAPER CONDURRE IL MEZZO NOLEGGIATO.**

Trattasi di atto posto in essere tra soggetti I.V.A. si richiede la registrazione a tassa fissa.

Dichiariamo e confermiamo dopo aver letto e approvato tutte le condizioni particolari e generali di locazione che sottoscriviamo per accettazione.

12/A Non avendo ricevuto l'assegno a cauzione in caso di furto, incendio e danni provocati al mezzo la Soc. Locataria si impegna a riconoscerci immediatamente alla nostra richiesta € PARI AL 20% del valore € + iva del mezzo locato (quale franchigia) (IL TUTTO A DISCREZIONE DELLA CGM Gruppo Servizi srl Unipersonale)

Il Locatore

Timbro e firma del Locatario

“ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificatamente le clausole n. 4,5,6,7,8,9,11,12,13 e 12/A

Il Locatore

Timbro e firma del Locatario